R_CALABR|AAA0ABE|RGP2026|PROT. N. 0024469|28/10/2026 - Allegato Utente 2 (A02)

Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge recante: “Modifica della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

Il Consigliere regionale
F.to Giuseppe Mattiani

Relazione illustrativa - Proposta di legge recante: "Modifica della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".

La revisione della legge regionale sul demanio marittimo nasce dall'esigenza di aggiornare un testo che, pur avendo garantito per oltre vent'anni un quadro di riferimento stabile, oggi risulta non più adeguato alle trasformazioni normative e giurisprudenziali maturate a livello nazionale ed europeo. In questo processo, un ruolo centrale è svolto dai Comuni, amministrazioni delegate al governo del demanio marittimo, che si trovano quotidianamente a gestire le concessioni e le attività connesse. Proprio per questo, è fondamentale che la norma sia più funzionale alle finalità operative e alle esigenze concrete dei territori, offrendo strumenti chiari e procedure semplificate che consentano agli enti locali di esercitare al meglio le proprie competenze.

Le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le disposizioni della Direttiva Bolkestein hanno reso necessario un intervento sostanziale, capace di armonizzare la disciplina regionale con i principi comunitari e di assicurare maggiore trasparenza e competitività nel sistema delle concessioni. Inoltre le recenti leggi regionali nr. 15 e 16 del 14 maggio 2026 hanno posto l'attenzione sulla necessità di piena applicazione della Direttiva Servizi, a livello regionale.

Questa revisione si integra con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile approvata con DGR n. 401/2024, che orienta le politiche territoriali verso un assetto equilibrato e coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare con gli SDGs 11 (Città e comunità sostenibili), 13 (Lotta al cambiamento climatico) e 15 (Vita sulla terra). In tal modo, la riforma non si limita a un aggiornamento tecnico, ma diventa uno strumento di modernizzazione capace di generare ricadute economiche, sociali e ambientali di ampio respiro.

La Calabria, con i suoi oltre 800 chilometri di costa, ha nella risorsa mare un patrimonio straordinario che può diventare il fulcro di un nuovo modello di sviluppo. La revisione della norma offre l'opportunità di trasformare il demanio marittimo in un attrattore economico e turistico, capace di stimolare investimenti, innovazione e occupazione. La semplificazione delle procedure e la chiarezza delle regole favoriscono la crescita del settore balneare e ricreativo, rendendo più attrattive le concessioni e incentivando la qualità dei servizi offerti.

Ma il mare non è soltanto economia: è anche coesione sociale e identità culturale. La nuova disciplina consente di promuovere una fruizione più inclusiva ed equa delle aree costiere, valorizzando il rapporto tra comunità locali e territorio e favorendo la destagionalizzazione del turismo. In questo modo, la risorsa mare diventa un motore di sviluppo che distribuisce benefici lungo tutto l'anno, rafforzando il tessuto sociale e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Sul piano ambientale, la riforma si pone come strumento di tutela e valorizzazione del paesaggio costiero e dell'ecosistema marino. La semplificazione delle procedure di valutazione ambientale e il raccordo con la normativa urbanistica permettono di coniugare sviluppo e sostenibilità, garantendo che ogni intervento sia compatibile con la salvaguardia delle risorse naturali e con la lotta ai cambiamenti climatici.

Il processo di modifica non è stato autoreferenziale: ha visto la partecipazione attiva dei portatori di interesse e delle rappresentanze indicate nell'art. 5 della L.R. n. 17/2005, attraverso consultazioni pubbliche. Parallelamente, tutti i Settori competenti dell'amministrazione regionale hanno contribuito con il proprio apporto specialistico, garantendo un approccio multidisciplinare necessario per intervenire su una norma che abbraccia diversi ambiti tematici.

Le modifiche introdotte alla normativa regionale sul demanio marittimo perseguono l'obiettivo generale della semplificazione del testo normativo, dell'adeguamento alla disciplina eurounitaria e nazionale, nonché la messa a fuoco delle competenze e delle procedure amministrative, secondo questi passaggi chiave:

1. Semplificazione e riordino del testo

- Sono stati eliminati commi e disposizioni ormai superati o già abrogati da precedenti leggi regionali e nazionali.
- Alcuni articoli sono stati riformulati per maggiore chiarezza e per correggere imprecisioni linguistiche e ortografiche.
- È stata introdotta una terminologia più congruente con le finalità pubbliche dell'uso del demanio marittimo.

2. Recepimento delle norme europee e nazionali

- È stato eliminato l'istituto del "rinnovo" automatico delle concessioni, in conformità alla Direttiva Bolkestein e alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
- La durata delle concessioni è disciplinata in coerenza con l'art. 3, comma 4-bis del D.L. n. 400/1993, che prevede un limite massimo di venti anni in relazione all'entità delle opere da realizzare.

3. Comitato consultivo e supporto agli enti locali

- Il Comitato consultivo è stato integrato con la partecipazione di ulteriori soggetti individuati dalla Giunta regionale, portatori di competenze e interessi specifici.
- È stato introdotto un nuovo punto che prevede il supporto tecnico-giuridico agli enti locali delegati, al fine di rafforzare la capacità amministrativa sul territorio.

4. Pianificazione e strumenti urbanistici

- È stato chiarito che il **Piano Comunale Spiaggia (PCS)** costituisce piano attuativo del **Piano di Indirizzo Regionale (PIR)** e quindi l'approvazione è di competenza regionale.
- Sono state semplificate le procedure di aggiornamento del PIR, con particolare riferimento alle normative di valutazione ambientale.
- Sono state introdotte modifiche per raccordare la disciplina del demanio marittimo con le norme urbanistiche e ambientali vigenti.

5. Utilizzazioni e opere

- Sono state disciplinate le utilizzazioni di breve durata delle aree demaniali marittime.
- È stato effettuato un riordino e una semplificazione delle opere consentite.
- Sono stati riscritti i parametri relativi al distanziamento tra concessioni, sentiti gli operatori di interesse diffuso.

6. Abrogazioni e coordinamento normativo

- Sono stati abrogati articoli e punti già superati o confluiti in altre disposizioni (es. art. 10 della legge n. 10/2001, lettera f) dell'art. 24 della L.R. n. 191/2002).

- È stato eliminato il riferimento al S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio Marittimo), già operativo a livello nazionale.
- Alcune disposizioni sono state riformulate per tenere conto dei successivi aggiornamenti normativi e per uniformare la disciplina regionale alle pronunce della CGUE.

7. Competenze e funzioni regionali

- È stata chiarita la titolarità delle funzioni residuali della Regione in materia di infrastrutture portuali di Categoria II, Classe III (L. n. 84/1994), colmando un vuoto normativo.
- Sono state riformulate le competenze e semplificate le procedure di produzione degli atti a garanzia delle concessioni.
- È stata prevista la finalizzazione di parte delle risorse per l'efficientamento delle attività del demanio marittimo connesse alla risorsa mare.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge modifica le disposizioni di carattere ordinamentale già presenti nella legge previgente, senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. Le attività previste dalla Regione sono svolte dai dipartimenti regionali competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo".

Tab. l - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
2	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
3	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
4	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
5	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
6	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
7	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
8	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
9	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
10	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
11	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
12	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
13	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
14	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
15	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
16	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
17	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
18	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
19	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
20	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
21	Non comporta oneri finanziari	//	//	//

22	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
23	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
24	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
25	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
26	Pur riguardando gli aspetti tributari non è prevista alcuna modifica che comporti maggiori oneri finanziari.	//	//	//
27	Non comporta oneri finanziari	//	//	//
28	Non comporta oneri finanziari	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella l.

Programma/ Capitolo	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Totale**
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Modifica della Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 2 (Attività turistiche e ricreative)

   1 . Per attività turistico ricreative si intendono:

   a) imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature e servizi complementari idonei a svolgere tali attività, compresi la vigilanza ed il soccorso;

   b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;

   c) esercizi commerciali tipici;

   d) noleggio di imbarcazioni e natanti;

   e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;

   f) campeggi ed altre strutture ricettive e servizi complementari alla loro gestione;

   g) esercizi commerciali complementari alle attività sopraindicate turistiche e ricreative;

   h) attività ludiche, formative e sportive anche in ambito subacqueo.

   2. I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo. >>

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto e) è abrogato; b) sono aggiunti i seguenti punti: << i) supporto tecnico-giuridico a favore degli Enti Locali; j) verifica della rispondenza dei Piani Comunali di Spiaggia (PCS) agli obiettivi ed indirizzi del Piano di Indirizzo regionale (PIR); l) approvazione dei PCS; m) verifiche di cui della Legge regionale 14 maggio 2026, n. 15. >>

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto a) le parole <<ed il rinnovo,>> sono soppresse; b) al punto e) le parole <<rinnovo,>> sono soppresse; c) al punto e) le parole << all'articolo 9 della legge n. 88/2001>> sono sostituite con le parole <<al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112>>; d) è aggiunto il seguente punto: << f) valutazione di cui alla Legge regionale 14 maggio 2026, n. 15. >>; e) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 5 (Concertazione)
2. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione dei provvedimenti regionali concernenti la gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da:

a) Direttore generale del Dipartimento competente in materia di Demanio Marittimo o suo delegato;
b) cinque Sindaci o loro delegati di comuni costieri indicati dall'ANCI regionale;
c) quattro rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
d) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale e portatori di particolari competenze ed interessi.

3. La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge insedia il Comitato e ne definisce le modalità di funzionamento.
4. Per supportare le attività del Comitato consultivo, istituito ai sensi del comma 1, in relazione a programmi o progetti tematici inerenti la risorsa mare, la Giunta regionale può indicare altri soggetti pubblici o privati, espressione di competenze specifiche, per la partecipazione ai lavori. >>

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 6 (Piano di indirizzo regionale)

   1. La Regione individua nel Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzo del demanio marittimo, di seguito denominato PIR, l'atto di programmazione attraverso il quale:

   a) disciplina che ogni singolo comune rivierasco riservi all'uso pubblico e alla libera balneazione una percentuale delle aree ricadenti sul demanio marittimo nella misura non inferiore al 30 per cento del fronte mare e per comparto omogeneo, in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione;

   b) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali;

   c) individua le aree costiere non più fruibili ai fini dell'uso pubblico del mare;

   d) ridefinisce, d'intesa con l'autorità marittima preposta, la delimitazione della fascia di demanio marittimo alla luce delle modificazioni fisiche intervenute;

   e) prevede l'obbligo per i Comuni, in sede di adozione del Piano di cui al successivo articolo 12, di assicurare gli accessi a mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al successivo articolo 15, comma 2;

   f) definisce la destinazione di una congrua superficie alle attività di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca;

   g) individua le aree a valenza turistica tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), punti 1, 2 e 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 494;

   h) individua le modalità per l'attuazione delle attività di cui al successivo articolo 8.

   2. Con riferimento alle aree di cui alla lettera h) del precedente primo comma, il PIR deve contenere prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio mediante:

   a) la individuazione dei sistemi territoriali in base a criteri ambientali, economici, sociali e culturali, delineando i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;

   b) la identificazione delle condizioni per rafforzare gli effetti della complementarità ed integrazione fra i sistemi territoriali individuati, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;

   c) la individuazione delle azioni di salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione dalle calamità naturali;

   d) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti in funzione della localizzazione di: I. aeroporti; II. porti turistici; III. autostrade e itinerari di interesse turistico regionale; IV. strutture alberghiere, centri residenziali;

   e) armonizzazione con la pianificazione tematica regionale. >>

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 7 (Modalità di approvazione del PIR)
   1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 approva il piano di indirizzo per l'utilizzo delle aree demaniali marittime che abbiano finalità turistiche e ricreative (PIR).
   2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette alle Province, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed ai Comuni interessati.
   3. Ogni Ente locale può formulare osservazioni entro 45 giorni dalla data di ricezione.
   4. In mancanza di osservazioni, e comunque entro i successivi 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, la Giunta Regionale provvede all'adozione del PIR e lo trasmette al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.
   5. Per l'aggiornamento del Piano, la Regione convoca la conferenza di pianificazione invitando rappresentanze di Province, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comuni costieri, fermo restando l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006.
   6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica, e non inficia l'aspetto dominicale del demanio marittimo. >>

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 8 (Attività Consentite)
   1. Salvo quanto disposto dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di attuazione, dalle leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del Circondario Marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e litoranei, nelle aree demaniali marittime sulle quali la Regione esercita le funzioni delegate, possono essere effettuate:
      a) attività industriali, limitatamente ad interventi di ristrutturazione di impianti esistenti;
      b) interventi sul regime idraulico;
      c) attività di ripascimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle spiagge, negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente dichiarati idonei;
      d) attività di bonifica ambientale finalizzate alla difesa del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque;
      e) le attività di cui al successivo comma 3.
   2. Devono essere salvaguardate le piante di alto fusto, le alberature e i sistemi vegetali autoctoni.
   3. Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all'art. 59 del DPR n. 616/77, anche per la realizzazione delle seguenti attività:
      a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili anche a cura dei Comuni;
      b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);
      c) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
      d) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali (ad es. diving center, musei subacquei, etc);
      e) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
      f) approdi e/o porti classificati di categoria 2ª, classe III, aventi funzioni turistiche e da diporto di cui all'art. 4 comma 3 lett. e) della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal DPR 2 dicembre 1997 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;
      g) campi boa e pontili galleggianti.
   4. L'Amministrazione concedente, laddove si tratti di richieste di utilizzo di aree demaniali marittime aventi ad oggetto attività diverse da quelle inerenti ai servizi di balneazione (come manifestazioni sportive, culturali, chioschi a struttura omologata, giostrine ed altre) di durata non superiore ai sette giorni, può emanare un provvedimento sotto forma di autorizzazione o di ordinanza, non ripetibile, a titolo gratuito se relative a iniziative senza scopo di lucro, non soggette a registrazione, sempre che le stesse richiedano solo un utilizzo limitato e non comportino innovazioni significative, per le quali è prescritta la rimessione in pristino stato. Per le richieste di durata superiore ai sette giorni e fino ad un massimo di trenta, le Amministrazioni concedenti emaneranno un provvedimento sotto forma di autorizzazione, non ripetibile, soggetto a registrazione. >>

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 9 (Opere consentite)

   1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.

   2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente, a opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettonica o soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, delle seguenti caratteristiche:
   a) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;
   b) impianti e manufatti totalmente interrati.

Sono ammesse strutture prefabbricate realizzate esclusivamente con materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero, e similari.
3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate in relazione alla tipologia di durata pari al periodo di ammortamento necessario per tale tipologia individuato con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.
4. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. É fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile purché opportunamente segnalati e regolarizzati.
5. Per le concessioni già autorizzate a carattere stagionale i titolari delle medesime, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia dell'autorizzazione, escludendosi nel periodo sopraindicato qualsiasi attività di impresa turistico-ricreativa. La comunicazione dovrà essere accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime.
6. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente.
7. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che:
a) ci sia una adeguata profondità dell'arenile tale da evitare il rischio di mareggiate per le strutture realizzate e/o da realizzare e comunque compatibilmente a quanto disciplinato dal Piano Stralcio per l'Erosione Costiera;
b) il concessionario si impegna a svolgere attività economica per l'intero anno;
c) sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale;
d) non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo;
e) vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2017, n. 31, nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime;
f) siano compatibili con le misure previste nei Piani di Protezione Civile a livello comunale.
Le condizioni di cui al punto a. devono essere verificate almeno annualmente a cura del Comune territorialmente competente.
5-ter. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
8. Per la realizzazione dei complessi turistico ricettivi realizzabili all'aria aperta su aree demaniali marittime si rinvia alla legge regionale 18 marzo 2025, n. 14, fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali che regolamentano l'uso delle aree demaniali con destinazione turistico ricettiva riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime.
9. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l'ambiente o a preservare la funzionalità delle opere preesistenti.>>

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 10 (Concessione in uso di beni del demanio marittimo)
   1. Il PIR prevede l'autorizzazione, per fini turistici e ricreativi, di occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività finalizzate all'uso pubblico cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:
      a) che sia comunque garantita la continuità dell'uso pubblico e non derivi da questo alcun pregiudizio per i beni demaniali;
      b) che le attività da svolgere siano compatibili con la finalità pubblica cui sono comunque destinati i beni demaniali.
   2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

3. La Giunta Regionale, nei limiti di cui all'art. 1 secondo comma della Legge 4 dicembre 1993 n. 494, disciplina la regolamentazione relativa alla durata del rapporto, oltre che i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilire i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione. >>

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 11 (Obblighi, divieti e limiti)
   1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ed in relazione alla loro rilevanza anche ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della dello sviluppo di una economia turistica basata sulla gestione sostenibile delle coste.
   2. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile antropizzati quali cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua.
   3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
   4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo. >>

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 12 (Piani Comunali di spiaggia)
   1. Il Piano comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, di attuazione del Piano di Indirizzo regionale di cui all'art. 6, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:
      a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8, facendo salva la situazione esistente relativa alle imprese già titolari di concessione nel rispetto della normativa vigente;
      b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività di cui al comma 1 del medesimo precedente articolo 8;
      c) indicare:
         I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;
         II. le aree sottoposte a vincolo archeologico;
         III. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;
         IV. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;
         V. le aree non assentibili per via di una specifica disposizione di legge;
         VI. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale per ciascun comparto omogeneo, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale del fronte-mare calcolato in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione;
         VII. un distanziamento minimo di metri lineari 5,00 tra le aree oggetto di concessione al fine di garantire l'accessibilità alla battigia anche per finalità di soccorso e sicurezza;
         VIII. le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere in accordo a quanto previsto dal precedente articolo 9.
   2. Il PCS deve essere corredato dai seguenti elaborati:
      a) relazione comprendente i dati sulla potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per attività di balneazione e per gli altri usi consentiti, tenendo a riferimento:
         I. il numero delle abitazioni complessivamente occupate nel territorio comunale;
         II. la popolazione residente e quella fluttuante;
         III. il numero dei posti letto (alberghi, villaggi, camping, pensioni, etc.);
         IV. le planimetrie catastali aggiornate con la indicazione della destinazione d'uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nuova formazione non ancora riportati in catasto; deve, altresi, essere indicata la linea di battigia catastale e quella attuale, nonché

il profilo altimetrico degli arenili, al fine di evidenziare le zone di litorale soggetto ad erosione;

V. elaborati planimetrici in scala 1:1000 delle aree demaniali marittime ove è rappresentato lo stato di fatto e quello programmato;

VI. regolamento e norme di attuazione del PCS.

3. Al fine di consentire il pubblico utilizzo degli arenili destinati alla balneazione è necessario che nel PCS sia prevista la costituzione di sufficienti servitù prediali sui terreni retrostanti il demanio nel rispetto del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive. >>

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 13 (Modalità di approvazione del PCS)
   1. Il Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, provvede, nell'ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR, all'adozione o all'adeguamento del PCS e relativo regolamento di attuazione.
   2. Il PCS è adottato dal Consiglio e successivamente depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale per i venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano. Alla scadenza del suddetto termine, riscontrate le eventuali osservazioni pervenute, il Comune provvede ad avviare la Conferenza dei servizi secondo le modalità indicate dagli art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione dei pareri, nulla osta e degli altri atti di assenso previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. Contestualmente, il Comune deve avviare le valutazioni previste nella Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 inerenti la verifica di assoggettabilità a VAS e, ove prevista, la VINCA, anche in accordo alla regolamentazione regionale.
   3. All'esito dei lavori della Conferenza di cui al comma 1-bis il Dipartimento competente in materia di demanio marittimo approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
   4. In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni che precedono, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nei successivi 30 giorni, si sostituisce al Comune attraverso la nomina di un Commissario ad acta i cui oneri graveranno sul bilancio dei Comuni inadempienti. >>

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 14 (Norme di salvaguardia)
   1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.
   2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fino al termine indicato dall'art. 3 della Legge 118 del 05/08/2022, per come integrato dal D.L. n. 131/2024 convertito con la Legge n. 166/2024, possono essere rilasciate:
      a) concessioni demaniali marittime stagionali:
         1. a supporto ed in prossimità di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione;
         2. per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini;
         3. per chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali;
         4. in favore di Associazioni o Enti senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività di interesse pubblico finalizzate esclusivamente alla fruizione delle aree demaniali marittime da parte di categorie protette, con particolare riferimento ai soggetti portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai soggetti riconosciuti invalidi con invalidità civile grave ai sensi della normativa

vigente. La fruizione è riservata al solo soggetto con disabilità ed a un accompagnatore. Il rilascio della concessione è subordinato alla realizzazione delle strutture e delle attrezzature dedicate alla riduzione delle barriere architettoniche, ai sensi della medesima legge, nonché alla predisposizione di parcheggi e spazi caratterizzati da immediata accessibilità. Tali concessioni possono essere rilasciate in misura non superiore ad una per ogni tratto di litorale balneabile pari a cinque chilometri ricadente nel territorio comunale.

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:
   1. concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;
   2. concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere;

c) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:
1. concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere obbligatorio e vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione. >>

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 15 (Soggetti destinatari)
   1. Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico-ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta da inoltrare al Comune territorialmente competente, che deve contenere, oltre a quanto previsto nello strumento di pianificazione di cui al precedente articolo 12:
      a) l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area richiesta;
      b) le concessioni possono avere una durata, non superiore a venti anni, comunque commisurata all'entità ed alla rilevanza economica dell'investimento programmato e conformemente a quanto stabilito dai Piani Comunali Spiaggia approvati e vigenti;
      c) La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto costituisce motivo di decadenza dell'atto concessorio rilasciato.
   2. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.
   3. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.
   4. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione. >>

Art. 15

(Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono abrogate le parole << di cui all'art. 12, comma 1, alinea VI>>.
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 dopo le parole << nell'ambito delle aree >> sono aggiunte le parole <<destinate alla libera balneazione, fermo restando le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, alinea VI e VII.

3. Al punto e) del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 la parola <<veloterapia>> è sostituita con la parola “velaterapia>>.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 17 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è abrogato.

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 18 (Procedure per il rilascio delle concessioni)
   1. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche:

   a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;

   b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nel codice dei contratti, in quanto applicabile.

   c) il divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
   2. Il concessionario deve corrispondere annualmente all’Agenzia del Demanio competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17 primo comma del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
   3. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al pagamento della cauzione secondo le previsioni del successivo art. 24.

   3-bis. Nelle more dell'emanazione di un’organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) in quanto applicabile e, comunque, secondo le disposizioni normative stabilite dalla L.R. n. 15/2026.

   3-ter. Nel caso di più domande di prima concessione si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, nel rispetto delle norme del PCS approvato e vigente.

   Qualora, avendo in via principale esperita la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato sarà seguito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispettando i seguenti requisiti di valutazione:

   a. predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;

   b. elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature secondo le indicazioni dell’art.9;

   c. maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.>>

Art. 18

(Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono abrogate le parole << ogni quattro anni.>>.
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito con il seguente: <<3. Per l’aggiornamento della classificazione di cui ai commi precedenti la Giunta Regionale può riaccertare le categorie ai sensi del D.L. n.400/1993 oggetto di conversione con la Legge n.493/1993.>>.

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 20 (Revoca, decadenza, subingresso)
   1. La concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico da parte del Comune.
   2. Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere "a", "b" e "c" del comma 1 del precedente articolo 18:
      a) per omesso pagamento del canone di cui all'articolo 18 comma 2, determinato ai sensi del precedente articolo 19;
      b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
      c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 15;
      d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.
   3. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 18, nonché di quelle previste al comma 2 del presente articolo, il Comune avvia il procedimento di revisione della concessione ai sensi della legge n.241/1990 e fissa un termine entro il quale l'interessato:
      a) può presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano l'archiviazione del procedimento avviato;
      b) può presentare ricorso secondo la normativa vigente in caso di rigetto delle controdeduzioni di cui alla precedente lettera a);
      c) può provvedere a rimuovere le cause poste a base del procedimento di decadenza ed in tal caso il Comune determina l'archiviazione del procedimento.
   4. Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
   5. Il Comune provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.
   6. Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente che attiva le opportune procedure ad evidenza pubblica.
   7. La revoca può essere disposta anche per motivi di accertato pubblico interesse, nel qual caso l'Amministrazione concedente, previa istanza dell'impresa interessata, può autorizzare in alternativa, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, una concessione a fini turistico-ricreativi sul litorale di competenza possibilmente di superficie equivalente, fatta salva la riserva di cui al comma 1, VI alinea, del precedente articolo 12.>>

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 21 (Struttura amministrativa regionale)
   1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di cui alla presente legge presso il Dipartimento competente è istituita, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, una struttura operativa con le seguenti funzioni:
      a) divulgazione dei dati, delle informazioni e infografiche sull'uso del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;
      b) predisposizione dei documenti di programmazione, e di indirizzo e di pianificazione di competenza regionale;
      c) verifica dell'attuazione degli indirizzi regionali attraverso l'espressione di pareri obbligatori e vincolanti ai sensi della presente legge;
      d) supporto tecnico-giuridico a favore degli Enti Locali;
      e) approvazione dei Piani Comunali di Spiaggia.
   2. Per l'attuazione della presente legge e per le iniziative afferenti alla risorsa mare, il Settore di cui al comma 1 utilizza parte dei proventi derivanti dall'applicazione della legge regionale n.1/1971.>>

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 22 (Vigilanza e controllo sull'inquinamento in area demaniale marittima)

1. Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità di cui alla presente legge, sono esercitate dal Comune, ferme restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.
2. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accertino che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa. Gli stessi comuni competenti, sono tenuti ad adottare provvedimenti di revisione delle concessioni demaniali marittime qualora vengano accertate situazioni di pubblica incolumità o di particolare pericolo per opere, strutture ed edifici, derivanti da eventi eccezionali quali mareggiate o altre calamità naturali, concordemente ai Piani di Protezione Civile comunali.
3. Al di fuori delle aree demaniali marittime date in concessione nelle quali vi è l'obbligo da parte dei concessionari delle attività di pulizia e gestione dei rifiuti, nel caso di abbandono incontrollato di rifiuti sugli arenili, il Comune territorialmente competente interviene ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, emettendo ordinanze specifiche di rimozione e pulizia, fissando un termine certo entro cui il soggetto obbligato deve provvedere; decorso tale termine il Comune procede in danno allo stesso soggetto con il recupero delle somme anticipate.
4. Qualora, anche a seguito dell'abbandono di rifiuti, dovesse configurarsi il superamento delle c.d. concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'art. 240 del D.Lgs. 152/2006, si applica quanto previsto dagli articoli 242 e seguenti dello stesso D.Lgs. 152/2006. >>

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 23 (Infrastrutture portuali)

   1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dagli Enti titolari delle funzioni conferite con la presente legge in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti di cui all'art.8 comma 3 lettera f della presente legge, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti della stessa tipologia.

   2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera e), i procedimenti inerenti le concessioni demaniali relative alle infrastrutture portuali di cui al precedente comma, sono gestiti dal Settore regionale competente in materia di infrastrutture per la portualità turistica. >>

Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 24 (Cauzione)
   1. 1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) e dell'articolo 54 del regolamento generale della contabilità di Stato.
   2. La cauzione viene intestata all'amministrazione concedente affinché sia garantita l'osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, con particolare riferimento al versamento dei canoni e dell'imposta regionale e degli altri oneri per la rimissione in pristino stato allo scadere della concessione e alle modalità di esercizio dell'attività oggetto di concessione.
   3. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.>> .

Art. 24

(Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 dopo la parola <<Provincia>> sono aggiunte le parole <</Citta Metropolitana>>

Art. 25

(Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 dopo le parole <<ed interessi,>> sono aggiunte le parole << sono pari al 15% del canone versato e>>.
2. Al comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 dopo le parole <<comma 3>> sono aggiunte le parole <<lettera a)>>.

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: << Art. 27 (Norma transitoria e abrogazioni)
    1. Fino a quando non sarà approvato il PIR di cui al precedente articolo 7, continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate tenuto conto delle disposizioni eurounitarie in materia di evidenza pubblica.
    2. In assenza di PCS approvato, decorso il termine indicato dalla art.3 della Legge 118 del 05/08/2022, per come integrato dal D.L. n.131/2024 oggetto di conversione con Legge n.166/2024, cessano di avere efficacia tutte le concessioni demaniali marittime interessate, pertanto l'area demaniale marittima verrà considerata alla stregua di spiaggia libera.
    3. Dall'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i., decadono tutte le norme, i regolamenti e gli atti deliberativi in materia in contrasto con la stessa, ivi compreso l'art.24, comma 1, lettera f della legge regionale 16 aprile 2002, n.19.
    4. (comma abrogato)
    5. (comma abrogato)
    6. I Comuni sono tenuti ad inviare, al settore regionale competente in materia di demanio marittimo e all'amministrazione marittima territorialmente competente, una copia di ogni provvedimento di rilascio, o variazione di concessione demaniale marittima adottato, unitamente a schema di calcolo del canone e dell'addizionale regionale.
    7. (comma abrogato)
    8. (comma abrogato)
    9. Per far fronte agli effetti degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, nonché degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza, limitatamente alla sola stagione balneare 2026, ed esclusivamente nei comuni che hanno subito danni al proprio litorale e che risultano inseriti nelle ordinanze emanate in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana), e della delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza), è consentito, ove le condizioni territoriali lo permettano e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari legittimamente autorizzati che non sono in condizioni di fruire dell'area demaniale concessa poiché danneggiata o non accessibile, procedere, anche in assenza del piano comunale di spiaggia, alla concessione di una diversa collocazione delle aree già assentite in concessione, anche in deroga alla distanza minima di 50 metri lineari tra aree adiacenti in concessione, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni:
        1) sia assicurata, per ciascun comparto o zona omogenea del singolo Comune rivierasco, una percentuale non inferiore al 30 per cento del fronte mare destinata alla libera fruizione, calcolata con riferimento all'estensione della fascia demaniale marittima disponibile alla balneazione;
        2) sia privilegiata l'occupazione dell'area demaniale marittima interposta o interclusa tra le eventuali strutture di servizio della medesima concessione poste a monte dell'arenile e la zona a valle destinata alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area posta a monte della stessa concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità esistente;
        3) è consentita, altresì, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti, ai fini di somministrazione di alimenti e bevande, l'installazione di strutture omologate diverse da quelle originarie colpite dall'evento metereologico avverso, la cui documentazione è già depositata presso gli uffici competenti;
        4) nei comuni interessati dagli effetti del ciclone denominato "Harry" i cui stabilimenti non sono dislocati in area diversa da quella attuale è consentito un ampliamento del fronte mare esistente nella misura massima del 20 per cento. Ciò per compensare l'erosione

costiera legata a tale fenomeno che in molti casi ha diminuito la profondità dell'area in concessione.

9-bis. Il rilascio delle autorizzazioni o licenze suppletive valide per la sola stagione balneare 2026 di cui al comma 9 è ammesso, in relazione alle deroghe previste nelle ordinanze di cui al medesimo comma 9 e per la vigenza delle stesse, a condizione che il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali marittimi e dell'addizionale regionale, che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; ciò vale anche per le aree in concessione con strutture parzialmente danneggiate per le quali è possibile provvedere al loro ripristino a condizione che vengano comunque garantite la sicurezza e l'agibilità dei luoghi.

9-ter. A tal fine, le amministrazioni comunali significativamente colpite dall'evento meteorico, previa ricognizione in sito delle aree oggetto di concessione, provvedono alla predisposizione di un avviso pubblico finalizzato alla valutazione contestuale delle istanze degli operatori e delle possibilità di fruizione degli arenili. A tale scopo è redatta apposita planimetria, anche in deroga al PCS, con l'obiettivo di contemperare le esigenze degli operatori balneari e garantire, al contempo, la libera fruizione degli arenili.

10. A seguito dell'entrata in vigore della presente norma, l'aggiornamento dei PCS già approvati è svolto, ai sensi dell'art. 13, comma 1bis, senza necessità di riattivare le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e, ove prevista, di V.INC.A., qualora non vi siano modifiche sostanziali e le stesse procedure risultino essere state già espletate ai sensi della normativa vigente. >>.

Art. 27

(*Clausola d'invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 28

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.